

ORDINANZA MUNICIPALE SUI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

del 14 aprile 2025

Il Municipio di Bissone

richiamati gli artt. 192 LOC, 44 RALOC, 133-134 ROC;

risolve:

Art. 1
Scopo, campo di
applicazione, principio

1. Non sussiste un diritto acquisito all'ottenimento dei contributi previsti dalla presente Ordinanza, essi dipendono in ogni caso dalla concessione dei crediti da parte del Consiglio comunale attraverso lo strumento del preventivo.
2. La presente Ordinanza definisce la politica dell'erogazione di contributi per sostenere le associazioni senza scopo di lucro con sede nel Comune di Bissone, che si occupano di organizzare attività, manifestazioni, congressi, progetti in ambito socioeducativo, sociale, ambientale, sportivo, culturale, ricreativo e turistico, svolti in favore della popolazione di regola sul territorio giurisdizionale di Bissone.
3. Sono considerati contributi ai sensi della presente Ordinanza gli aiuti finanziari e le prestazioni in natura, come la messa a disposizione di servizi, materiali e/o infrastrutture comunali.
4. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente Ordinanza i gruppi politici, le sponsorizzazioni, i contributi alle organizzazioni di culto, i rimborsi destinati alle attività organizzate dal Comune dove viene richiesta la collaborazione delle associazioni, come pure quelli stabiliti in altre normative o convenzioni.

Art. 2
Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi stabiliti dalla presente Ordinanza unicamente le associazioni senza scopo di lucro con sede nel Comune di Bissone.

Art. 3
Contributo ordinario,
procedura

1. Il contributo ordinario annuale ammonta a CHF 300.00 e viene versato ai beneficiari che ne fanno richiesta (sottoscritta da una persona avente diritto di firma) entro la fine del mese di febbraio di ogni anno.
2. Alla richiesta devono essere allegati le copie dei seguenti documenti:
 - a) statuto dell'associazione
 - b) organigramma sulla composizione dell'esecutivo ed un recapito principale
 - c) coordinate bancarie o postali
 - d) resoconto finanziario dell'anno precedente l'inoltro della richiesta
3. Alle richieste degli anni successivi devono essere prodotti il resoconto finanziario ed eventualmente i documenti di cui al cpv. 2, lettere a-c), se questi hanno subito aggiornamenti.
4. Le decisioni comunali vengono evase di principio entro il mese di marzo, riservata l'approvazione dei crediti specifici contenuti nel preventivo comunale.

Art. 4
Contributo per attività,
procedura

1. Il contributo per attività (escluse le prestazioni in natura fornite dal Comune), consiste in un sostegno finanziario del Comune alle attività, manifestazioni, congressi, progetti in ambito socioeducativo, sociale, ambientale, sportivo, culturale, ricreativo e turistico (dette attività), svolti in favore della popolazione di regola sul territorio giurisdizionale di Bissone. Esso ammonta ad un massimo di CHF 3'000.00 per singola attività.
2. La richiesta (sottoscritta da una persona avente diritto di firma) inoltrata entro la fine del mese di settembre viene presa in considerazione per l'anno successivo. Il Municipio si occupa di verificare la richiesta e d'inserire l'importo nel preventivo comunale.
3. Alla richiesta devono essere allegati le copie dei seguenti documenti:
 - a) statuto dell'associazione
 - b) organigramma sulla composizione dell'esecutivo ed un recapito principale

- c) coordinate bancarie o postali
- d) resoconto finanziario dell'anno precedente l'inoltro della richiesta
- e) bilancio preventivo indicante il fabbisogno e gli eventuali finanziamenti di terzi
- f) documento contenente la descrizione dell'attività

I documenti di cui alle lettere a-d) non devono essere prodotti, se già consegnati tramite la richiesta di contributo ordinario, riservata l'eventuale richiesta di aggiornamento da parte del Municipio.

- 4. Le decisioni comunali vengono evase di principio entro il mese di gennaio, riservata l'approvazione dei crediti specifici contenuti nel preventivo comunale. Il versamento dei contributi avviene di regola dopo l'attività, eventuali richieste di acconto devono essere giustificate per iscritto dal beneficiario.
- 5. Sono in ogni caso escluse dal contributo le richieste che perseguono scopi di lucro, evidenti interessi propri o il cui fabbisogno è destinato a finanziare solo le prestazioni proprie del beneficiario e quelle dei propri membri.
- 6. A giudizio del Municipio, i contributi per attività possono pure essere concessi sotto forma di garanzia di copertura del deficit, fino a concorrenza di un importo massimo preventivamente stabilito nella decisione, ritenuto il limite di CHF 3'000.00.

Art. 5
Contributi in natura,
procedura

- 1. Questi contributi consistono nelle prestazioni in natura, come la messa a disposizione di servizi, materiali e/o infrastrutture comunali.
- 2. Essi devono essere domandati dal beneficiario nell'ambito delle richieste di servizi, materiali e/o infrastrutture di proprietà del Comune, nel rispetto delle procedure regolate dalle specifiche Ordinanze.
- 3. Le decisioni comunali vengono evase congiuntamente alla richiesta di servizi, materiali e/o infrastrutture comunali.

Art. 6
Richieste tardive sui
contributi per attività

Le richieste tardive sui contributi finanziari per attività, se correttamente completate, possono essere valutate di volta in volta, senza nessuna garanzia di evasione o di finanziamento e solamente se l'importo a preventivo non sia stato superato.

Art. 7
Finanziamento, aspetti
amministrativi

- 1. L'importo a disposizione del Municipio per il versamento dei contributi finanziari previsti dall'Ordinanza è stabilito annualmente nel preventivo del Comune.
- 2. Le decisioni sui contributi per attività saranno adottate dal Municipio tenendo conto dei seguenti aspetti:
 - a) corretto adempimento delle prescrizioni di questa Ordinanza
 - b) importo disponibile nel preventivo comunale dell'anno di riferimento
 - c) grado di coinvolgimento della popolazione di Bissone
 - d) entità della domanda
 - e) costi riconoscibili, ritenuti in ogni caso esclusi quelli legati alle prestazioni proprie del beneficiario e quelle dei propri membri
- 3. Contro le decisioni emesse dall'Amministrazione comunale è data facoltà di reclamo al Municipio, entro 10 giorni dalla notifica.
- 4. Contro la decisione su reclamo del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini della LOC e della LPAmM.

Art. 8
Obblighi dei beneficiari

- 1. Su richiesta del Municipio o dell'Amministrazione comunale, i beneficiari sono tenuti a pubblicizzare il sostegno ricevuto dal Comune di Bissone nella loro comunicazione e sui media.
- 2. Su richiesta, essi si impegnano a mettere a disposizione del Comune copie gratuite di eventuali pubblicazioni, così come un determinato numero d'ingressi gratuiti.
- 3. I beneficiari devono fornire qualsiasi informazione o documentazione richiesta dal Municipio o dall'Amministrazione comunale a completamento dell'istanza, nonché comunicare eventuali cambiamenti rilevanti della propria attività o del progetto.

4. I beneficiari sono tenuti a restituire i contributi finanziari se:
 - a) sono stati ottenuti fornendo informazioni false, incomplete o inveritiere
 - b) non sono stati realizzati gli elementi essenziali del progetto
 - c) non sono stati utilizzati per la destinazione indicata
 - d) non sono stati interamente utilizzati
 - e) l'attività non avviene per motivi imputabili all'organizzatoreLe decisioni di restituzione sono immediatamente esecutive, dove viene assegnato un termine di 10 giorni per il rimborso del contributo finanziario.
5. Le decisioni sui contributi in natura decadono con effetto immediato se si verificano i casi di cui al cpv. 4 lett. a); c); e). Se il caso si verifica dopo l'ottenimento delle prestazioni in natura, il Municipio si riserva il diritto di fatturare le prestazioni in base ai tariffari applicabili.

Art. 9
Norma finale, entrata in vigore e pubblicazione

1. La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza Municipale del 19.11.2014 sui contributi alle attività ed alle manifestazioni con effetto il 31 dicembre 2025.
2. L'entrata in vigore decorre dal 1° gennaio 2026, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
3. La pubblicazione avviene all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 13 giugno 2025 al 13 luglio 2025.

	Per il Municipio:	
Il Sindaco		Il Segretario
Andrea Incerti		Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 185/2025.